

**AUDIZIONE CONFETRA SU ATTI DEL GOVERNO NN. 176, 177, 178 E 179 ATTUATIVI DELLA LEGGE DELEGA N. 183/2014 (JOBS ACT) – Commissione Lavoro Senato 1 Luglio 2015.**

La Confetra esprime un giudizio sostanzialmente positivo sulla seconda fase di attuazione del Jobs Act concernente il riordino e la semplificazione degli ammortizzatori sociali, dei servizi per l'impiego, dell'attività ispettiva e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. Come avvenuto per i provvedimenti già emanati, primo tra tutti quello volto al superamento dell'art.18 sui licenziamenti individuali, anche i nuovi schemi di decreti legislativi sono in linea con la finalità ispiratrice della legge delega di modernizzare il mercato del lavoro italiano per allinearli ai migliori standard europei.

Alcune osservazioni di carattere generale sono però necessarie.

In via preliminare si constata come purtroppo sembri al momento accantonato il progetto del *Codice semplificato del lavoro* che pure rientrava tra gli obiettivi della legge delega. Quel progetto, di cui una prima parziale anticipazione si è avuta con il recente decreto che ha riordinato le varie tipologie contrattuali, se attuato rappresenterebbe la massima semplificazione concentrando in un unico testo normativo di facile lettura tutta la giungla di norme in materia di lavoro stratificatesi nel tempo. A questo proposito la Confetra auspica che la Commissione Lavoro segnali nel parere al Governo l'utilità di portare a compimento la bozza di Codice di solo 60 articoli già presentata nei mesi scorsi al Ministro Poletti da un gruppo di illustri giuristi bipartisan. In quella bozza tra le materie oggetto di semplificazione figura anche la disciplina della responsabilità solidale negli appalti, tema cruciale per le imprese di logistica, per la quale si prevederebbe una soluzione equilibrata volta a restringere la corresponsabilità ai soli casi in cui tra committente e appaltatore ricorra una condizione di dipendenza economica riscontrabile oggettivamente (cioè quando l'appaltatore realizzi più di tre quarti del proprio fatturato da contratti con un solo committente).

Per quanto riguarda in particolare lo schema di decreto sul riordino dei servizi per il lavoro (atto Governo n.177), andrebbe salvaguardata la natura privatistica dei fondi interprofessionali per la formazione continua escludendoli dal regime di obblighi e divieti previsti dall'art.15 a carico dei soggetti che a qualsiasi titolo beneficiano di contributi pubblici per lo svolgimento di attività formativa.



Un siffatto regime, unito al prelievo forzoso da parte del Governo che dal prossimo anno diventerà strutturale, finirebbe con l'ingessare l'attività dei fondi vanificando i risultati prodotti in oltre dieci anni di attività.

L'introduzione dei nuovi obblighi si fonda sull'assunto che i fondi in questione e le risorse incassate sarebbero pubblici non tenendo conto di quanto affermato tanto dal Consiglio di Stato (parere n.1095 del 14.12.2011) quanto dal TAR Lazio (sentenza n.13111 del 23.12.2014) che hanno ribadito come origine, destinazione e modalità di gestione dei finanziamenti erogati dai fondi siano di natura privata e hanno escluso qualsiasi connotazione degli stessi come organismi di diritto pubblico.

Sempre con riferimento al citato schema di decreto, si fa osservare come sembri contraddire le finalità di sburocratizzazione previste dalla legge delega l'istituzione dell'ennesima agenzia denominata ANPAL (*Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro*), con governance e organigramma niente affatto snelli, la cui effettiva utilità è tutta da verificare.

Con riferimento infine allo schema di decreto sulla riforma degli ammortizzatori sociali (atto Governo n.179), suscita perplessità l'estensione della cassa integrazione e della relativa contribuzione alle imprese con oltre 5 dipendenti (attualmente oltre 15 dipendenti). Le imprese in questione, infatti, si vedrebbero accollare in via permanente un nuovo onere contributivo a fronte del riconoscimento di un ammortizzatore a cui di fatto solo raramente farebbero ricorso considerate le ridotte dimensioni pena il blocco totale dell'attività.